

NATALIA ROMBI

Ricercatrice di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Udine

Sulla revisione delle sentenze di proscioglimento per prescrizione che condannano al risarcimento del danno

The review of the penal judgements which declares the extinction of crime with condemnation to compensation for the damages

Per lungo tempo la giurisprudenza si è divisa sulla possibilità di ammettere la revisione delle sentenze di proscioglimento per prescrizione con condanna alle statuizioni civili. Recentemente le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento minoritario, ammettendo la revisione di tali sentenze. Tale pronuncia offre l'occasione per soffermarsi sui limiti oggettivi del rimedio straordinario e sull'opportunità di superare l'opposto e maggioritario orientamento giurisprudenziale.

For a long time the case law has been divided regarding the possibility to allow the review of the penal judgment which declares the extinction of crime with condemnation to compensation for the damages. Recently, the United Chambers of the Court of Cassation have joined the minority orientation by admitting the review of these judgments. This pronouncement offers an opportunity to focus on the objective limits of the institute of the review of a penal judgement and on the convenience of overcoming the majority case-law orientation.

L'OGGETTO DELLA PRONUNCIA

La pronuncia delle Sezioni Unite offre l'occasione per riflettere sulla possibilità di sottoporre a revisione la sentenza di proscioglimento che, nel dichiarare il reato estinto, confermi le statuizioni civili.

La questione involge il più ampio tema dei cd. limiti oggettivi del rimedio straordinario.

Posto che l'art. 629 c.p.p. nell'individuare i provvedimenti passibili di revisione, fa riferimento alle sentenze, comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p.¹, e ai decreti penali di condanna, si è sem-

¹ Originariamente non era prevista *expressis verbis* la possibilità di sottoporre a revisione le sentenze applicative di una pena emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e sul punto la giurisprudenza si era divisa. Un primo e più risalente orientamento aveva ammesso la possibilità di sottoporre a revisione anche tali pronunce, riconoscendo ad esse la natura di sentenze di condanna (Cass., sez. IV, 28 febbraio 1998, Ranieri, in *Giur. it.*, 1999, 587; Cass., sez. IV, 31 marzo 1995, Palmisciano, in *Giur. it.*, 1996, II, 225; Cass. Sez. VI, 1 settembre 1994, Castagliola, in *Arch. n. proc. pen.* 1994, 672; Cass., sez. VI, 26 ottobre 1993, n. 11420, Trommaco, in *CED Cass. n.* 196922). Tale orientamento era stato successivamente disatteso dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 8 luglio 1998, Boretti, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 1078; Cass., sez. un., 9 luglio 1998, n. 6, Giangrasso, in *Cass. pen.*, 1998, 2897; Cass., sez. un., 8 luglio 1998, Palazzo, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 1378). In dottrina, vi era chi riteneva senz'altro ammissibile la revisione della sentenza di patteggiamento, muovendo dalle analogie che legano il patteggiamento al procedimento per decreto, il cui provvedimento conclusivo, seppure fondato su un accertamento senza dubbio sommario, è sempre stato suscettibile di revisione (E. Jannelli, *Commento all'art. 629 c.p.p.*, in M. Chiavario (a cura di), *Commentario al codice di procedura penale*, vol. IV, Torino, Utet, 1991, p. 333; K. Mambrucchi, *Sui limiti alla revisione delle sentenze di patteggiamento*, in *Giur. it.*, 1996, II, p. 225; R. Normando, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 106; G. Spangher, voce *Revisione*, in *Dig. disc. pen.*, XII, Torino, Utet, 1997, p. 132; analogamente, anche se in termini più problematici A. Scalfati, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, Cedam, 1995, p. 259). Altri, pur ammettendo in linea di principio l'esperibilità del rimedio straordinario, tendevano ad escluderlo quando fosse fondato su fatti preesistenti alla condanna e conosciuti dall'interessato (G. Dean, *La revisione*, Padova, Cedam, 1999, p. 49; F. Peroni, *La sentenza di patteggiamento*, Padova, Cedam, 1999, p. 458; D. Vigoni, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in M. Pisani (a cura di), *I procedimenti speciali in materia penale*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 411). A risolvere la delicata questione è intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 della l. 12 giugno 2003, n. 134 ha inserito il riferimento alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. accanto a quello alle sentenze di condanna e ai decreti penali. Sulla riforma la dottrina si è divisa. Una parte di essa ha salutato con favore la novella ritenendo doveroso introdurre un rimedio *pro reo* volto a bilanciare l'aumentato rischio di errore legato al largo uso della giustizia negoziata (E. Amodio, *I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento*, in *Cass. pen.*,

pre ritenuto che tale rimedio non potesse essere esperito nei confronti delle ordinanze, da qualunque giudice emesse, e delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento, ivi comprese quelle applicative di amnistia². Sennonché qualche dubbio si era posto – soprattutto in dottrina³ – in ordine alle pronunce che, pur avendo un contenuto formalmente liberatorio, recassero conseguenze negative per il prosciolto. Ci si riferisce, in particolare, a quelle decisioni che, sottintendendo un accertamento della responsabilità, applicano il perdono giudiziale, una misura di sicurezza o, come nel caso in esame, condannano l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Riguardo a questa ultima categoria di pronunce esisteva in giurisprudenza un contrasto interpretativo.

L'orientamento maggioritario riteneva che la revisione potesse avere ad oggetto solo le sentenze di condanna agli effetti penali⁴. A fondamento di tale lettura veniva invocato, ora il principio di tassatività, che domina la materia delle impugnazioni e trova il suo campo elettivo di applicazione nei rimedi straordinari, ora una serie di argomenti legati alla *littera legis*, quali il fatto che l'art. 632, comma 1, lett. a) c.p.p. annoveri tra i soggetti legittimati a richiedere la revisione il "condannato", e il fatto che la revisione sia rimedio straordinario preordinato al proscioglimento della persona già condannata in via definitiva. L'art. 631 c.p.p. presidia, infatti, con l'inammissibilità la domanda di revisione che non sia fondata su elementi capaci di dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.

L'opposto orientamento⁵, lungi dal mettere in discussione il principio di tassatività delle impugnazioni, contesta la lettura del dato normativo, affermando che i riferimenti abitualmente valorizzati, per sostenere la tesi contraria, sarebbero suscettibili di una diversa lettura.

Nello specifico, i richiami contenuti rispettivamente negli artt. 629 e 632 c.p.p. alla "sentenza di condanna" e al "condannato", essendo assolutamente generici, ben potrebbero riferirsi anche alla decisione che accoglie l'azione civile esercitata nel processo penale, non potendo dubitarsi che essa sia una "condanna" posto che, come espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p., il giudice penale può statuire sulle restituzioni e sul risarcimento del danno a condizione che abbia accertato la responsabilità dell'imputato.

A sostegno di tale lettura si osserva, altresì, che la giurisprudenza è pervenuta alle medesime conclusioni in tema di ricorso straordinario *ex art. 625-bis* c.p.p., rimedio ritenuto esperibile anche

2004, p. 700; I. Calamadrei, *Sentenza di patteggiamento e revisione*, in *Giur. it.*, 2005, p. 214), non senza evidenziare che sarebbe stata preferibile una disciplina differenziata per la revisione di questo particolare tipo di sentenze (E. Marzaduri, *Una riforma dagli effetti incerti che mette a dura prova gli interpreti*, in *Guida dir.*, 2003, 25, p. 19; F. Peroni, *Patteggiamento e revisione: logica negoziale ed esigenze di giustizia sostanziale a confronto*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1074; A. Scalfati, *Patteggiamento e revisione: tra recupero del giudizio e attriti del sistema*, in F. Peroni (a cura di), *Patteggiamento "allargato" e giustizia penale*, Padova, Cedam, 2004, p. 51); un'altra ha insistito sulla incompatibilità strutturale tra revisione e sentenza di patteggiamento (L. Cremonesi, *Patteggiamento "tradizionale" e "allargato", ecco le differenze*, in *Dir. e giustizia*, 2003, p. 15; M. Maddalena, *Il punto di vista del pubblico ministero*, in *Patteggiamento "allargato" e giustizia penale*, loc. cit., p. 199).

²Cass., sez. V, 24 febbraio 2004, n. 15973, in *Riv. pen.*, 2005, p. 642; Cass., sez. I, 15 aprile 1992, n. 1672, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, p. 625; Cass., sez. VI, 30 novembre 1992, n. 4231, in *Arch. n. proc. pen.*, 1993, p. 817.

³Si tratta di opinione diffusamente sostenuta in dottrina: M. D'Orazi, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, Cedam, p. 500; E. Jannelli, *Commento all'art. 629 c.p.p.*, in M. Chiavario (coord. da), *op. cit.*, p. 132; Id., *La revisione*, in M. Chiavario (a cura di), *Le impugnazioni. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, Torino, Utet, 2005, p. 666; R. Normando, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 105; R. Marchetti, *La revisione*, in G. Spangher (a cura di), *Trattato di procedura penale*, vol. V, Torino, Utet, 2009, p. 929; G. Spangher, voce *Revisione*, in *Dig. disc. pen.*, XII, Torino, Utet, 1997, p. 132; Id., *La pratica del processo penale*, Padova, Cedam, 2012, p. 299; N. Zappalà, *Sull'applicabilità della disciplina della revisione alla sentenza istruttoria di proscioglimento con formula non pienamente liberatoria*, in *Cass. pen.*, 1983, p. 2066.

⁴Cass., sez. II, 25 ottobre 2017, n. 53678, Ricupati, in *CED Cass.* n. 271367; Cass., sez. II, 9 novembre 2016, n. 2656, Calabrò, in *CED Cass.* n. 269528; Cass., sez. III, 3 marzo 2011, n. 24155, Bernardelli, in *CED Cass.* n. 250631; Cass., sez. V, 2 dicembre 2010, n. 2393, Pavesi, in *CED Cass.* n. 249781; Cass., sez. V, 24 febbraio 2004, n. 15973, Decio, in *CED Cass.* n. 258763; Cass., sez. VI, 30 novembre 1992, n. 4231, in *CED Cass.* n. 193457; Cass., sez. I, 15 maggio 1992, n. 1682, in *CED Cass.* n. 190002.

⁵Cass., sez. V, 8 novembre 2016, n. 46707, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3294 con nota di A. Gusmitta, *La Cassazione torna sul tema della stabilità del giudicato penale: ammissibile la richiesta di revisione di sentenza di proscioglimento con condanna ai fini civili*; G. Stampanoni Bassi, *Sui limiti oggettivi della revisione: tra sentenze "a contenuto pienamente liberatorio" e sentenze di proscioglimento "non pienamente liberatorie"*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 1265. Sul tema v. anche R. Normando, *Le condanne civili statuite nel processo penale non sono impugnabili per revisione*, in *questa Rivista*, 2017, p. 642.

dal proscioltto condannato agli effetti civili, sebbene sia destinato, *expressis verbis*, al solo “condannato”⁶.

Le Sezioni Unite hanno aderito a quest’ultimo orientamento, seppure minoritario, con un’articolata motivazione che tiene conto di tutti gli argomenti dell’avversa linea interpretativa.

La soluzione adottata non comporta, però, il totale superamento dell’assunto per cui le sentenze di proscioglimento non sono soggette a revisione.

Il Collegio, infatti, pare condividere parzialmente le affermazioni di quella parte della dottrina che, da tempo, ha evidenziato come l’esclusione di tali sentenze dall’ambito di operatività del rimedio straordinario, possa concretizzare un’irragionevole disparità di trattamento ogni qualvolta, nonostante la sentenza liberatoria, per il residuo di pregiudizi, sussista un interesse a richiedere la revisione del giudicato.

Si legge, infatti, nella parte finale della motivazione che «la presenza o meno, contestualmente alla declaratoria di estinzione del reato, dell’affermazione di responsabilità agli effetti civili, ovvero dell’accertamento incidentale di responsabilità ai fini della confisca *ex art. 578-bis c.p.p.*, *legittima l’accoglimento di una soluzione diversa* quanto all’esperibilità della revisione contro le sentenze di proscioglimento non accompagnate dalle predette statuizioni ulteriori».

GLI ARGOMENTI DELLE SEZIONI UNITE

L’articolata motivazione merita un’attenta disamina.

Innanzitutto, il Supremo Collegio si premura di individuare il fondamento dell’istituto della revisione, richiamando l’art. 24 Cost. che, nell’imporre al legislatore ordinario di determinare «le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», ineludibilmente costituzionalizza anche lo strumento processuale finalizzato alla revoca delle sentenze di condanna frutto dei predetti errori, strumento che, trovando esplicito riconoscimento anche in plurime fonti sovranazionali, poste a tutela dei diritti umani⁷, non può che considerarsi un inalienabile diritto della persona.

Ciò posto, la Cassazione si sofferma sul profilo della legittimazione, ritenuto centrale ai fini della decisione.

Essa chiarisce che legittimato ad esperire tale impugnazione straordinaria è *in primis* il soggetto “condannato”, ovvero «il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato»⁸. Esclusi, dunque, dall’ambito di operatività dell’istituto gli esiti dei procedimenti *ante iudicatum* e i provvedimenti per i quali l’ordinamento appresta rimedi “speciali” diversi⁹, l’attenzione del Collegio si concentra sulla nozione di “condannato”, introducendo diversi distinguo.

Ribadito che non è “condannato” il soggetto nei cui confronti sia stata emessa una sentenza che, ai soli effetti penali, si sia limitata a dichiarare l’estinzione del reato (per prescrizione o amnistia “propria”), ritiene di pervenire a diverse conclusioni quando, alla medesima declaratoria si accompagni in appello, come previsto dall’art. 578 c.p.p., la contestuale affermazione di responsabilità agli effetti civili (confermativa della corrispondente statuizione del primo giudice o anche pronunciata *ex novo* su gravame della parte civile), con conseguente condanna dell’imputato al risarcimento del danno e/o alle restituzioni.

Le conseguenze pregiudizievoli che discendono da tale pronuncia, definita di “condanna” dallo stesso codice (artt. 538 e 539 c.p.p.), fanno, infatti, del suo destinatario un “condannato”, il quale non può che avere titolo per esperire la revisione. Anche in tali casi – affermano le Sezioni Unite – «siamo al cospetto

⁶ Ci si riferisce a Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 28719, Marani, in *CED Cass.* n. 252695.

⁷ Il riferimento va all’art. 4, VII Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo il quale prevede – in deroga al divieto di *bis in idem* – la possibilità della riapertura del processo «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta» e all’art. 14 § 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

⁸ Cass., sez. un., 21 luglio 2016, n. 13199, Nunziata, in *CED Cass.* n. 269790.

⁹ Per l’elencazione completa dei provvedimenti non revisionabili si rinvia a M. Gialuz, sub art. 629 c.p.p. in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Milano, Wolters Kluwer, 2017, p. 3589; E. Jannelli, *Commento all’art. 629*, cit., p. 328; A. Presutti, sub art. 629, in G. Conso-G. Illuminati (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2015, p. 2801.

di un'affermazione di responsabilità, contestuale alla declaratoria di estinzione del reato, e ad essa inscindibilmente collegata, per la medesimezza del fatto storico costituente oggetto della duplice valutazione (agli effetti penali e civili) e dei materiali probatori valutati, di tal che la condanna, pur pronunciata ai soli effetti civili, si risolve, pur incidentalmente, in una affermazione di responsabilità anche agli effetti penali». Ciò è tanto più vero considerato che il giudice dell'appello «nel prendere atto dell'esistenza di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, deve necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio (...) non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto, con riferimento agli effetti penali, (...) dall'art. 129 comma 2 c.p.p. [ma dovendosi, al contrario], compiere un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato».

Non può, quindi, dubitarsi che la statuizione di condanna agli effetti civili, pronunciata ai sensi dell'art. 578 c.p.p., contenga necessariamente, anche se incidentalmente, una implicita quanto ineludibile affermazione di responsabilità *tout court* operata, a cognizione piena, in relazione al fatto-reato causativo del danno, e che in quanto tale sia certamente suscettibile di arrecare pregiudizio all'interessato con riguardo alla sfera personale (per la compromissione della propria onorabilità) e a quella patrimoniale (per le statuizioni risarcitorie o di condanna alle restituzioni). Ne discende, per la Corte, che non è possibile negare in tali casi l'accesso al giudizio di revisione, poiché ove tale decisione risulti successivamente ingiusta, un tale diniego potrebbe porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza, derivante dal diverso trattamento riservato a situazioni che presentino analoghi profili di pregiudizio, e della palese irragionevolezza, in difetto di apprezzabile giustificazione della discrasia. E, tra due possibili interpretazioni, il giudice deve sempre optare per quella che non ponga problemi di costituzionalità.

Se questo è il nocciolo della decisione, ad ulteriore sostegno delle proprie affermazioni, le Sezioni Unite evidenziano come gli ambiti di operatività dell'istituto della revisione nel tempo abbiano subito una graduale estensione, ora per effetto di interventi normativi (si pensi all'inclusione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti tra i provvedimenti passibili di revisione)¹⁰, ora attraverso interpretazioni innovative della disciplina da parte della giurisprudenza (si pensi all'evoluzione in tema di "novum" probatorio)¹¹, ora per effetto della declaratoria di incostituzionalità che ha introdotto la revisione europea¹².

¹⁰ Si rinvia alla nota 1.

¹¹ Nel definire la novità della prova la dottrina vi ha costantemente incluso, oltre alla prova *noviter reperta* anche la prova preesistente ma non introdotta (*noviter producta*) e quella acquisita al processo, ma pretermessa dal giudice (*noviter cognita*) (R. Adorno, *Il concetto di "nuove prove" ai fini della revisione*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2606; M. Bargis, *prove nuove ai fini della revisione*, in *Giur. it.*, 1992, II, p. 769; F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 8 ed., 2006, p. 1218; M. D'Orazi, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, Cedam, 2003, p. 455; R. Normando, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, cit., p. 119; F. Peroni, *Modelli probatori e nozione di novum nel giudizio di revisione: un rapporto da ridefinire*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 29; A. Scalfati, *Omesso esame di risultati probatori sul fatto estinto e ammissibilità della revisione*, in *Arch. pen.* 1993, p. 425; Id., *L'ammissibilità della revisione e la "prova nuova" dopo l'intervento delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 495; G. Spangher, *Senza dati fattuali non c'è nuova prova*, in *Dir. e giustizia*, 2006, 45, p. 59). Per parte sua, la giurisprudenza, se è unanime nell'affermare che deve considerarsi prova nuova anche quella che, pur esistendo al tempo del giudizio non sia stata portata a conoscenza del giudice, prescindendosi dall'imputabilità di questo fatto ad eventuale negligenza della parte (Cass., sez. V, 15 luglio 1999, n. Puccio, in *CED Cass.* n. 213962; Cass., sez. V, 3 luglio 1996, Di Fabio, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2184; Cass., sez. IV, 11 marzo 1996, Arcudi, in *Riv. pen.*, 1996, p. 1161) risultava divisa in relazione alla riconducibilità nel *novum* della prova introdotta ma non valutata dal giudice. La Cassazione si era inizialmente espressa in termini positivi (Cass., sez. I, 14 dicembre 1992, Martello, in *CED Cass.* n. 192795; Cass., sez. II, 18 settembre 1992, Barisano, in *CED Cass.* n. 192251), ma tale orientamento era stato successivamente disatteso dalla Sezioni Unite le quali avevano inteso come prove nuove solo quelle non conosciute dal giudice (Cass., sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1491). Il loro intervento non aveva tuttavia contribuito al formarsi di un indirizzo univoco sul punto: infatti, mentre da un lato si continuavano a registrare pronunce favorevoli ad un recupero del precedente orientamento estensivo (Cass., sez. VI, 5 agosto 1999, Cavazza, in *CED Cass.* n. 216024; Cass., sez. I, 29 ottobre 1998, Bompreschi, in *CED Cass.* n. 211456), dall'altro, apparivano decisioni allineate alla posizione delle Sezioni Unite (Cass., sez. V, 11 giugno 1999, Percoco, in *CED Cass.* n. 213793; Cass., sez. II, 29 gennaio 1999, Lucidi, in *CED Cass.* n. 212267; Cass., sez. III, 3 settembre 1997, Rossi, in *CED Cass.* n. 209094). A dirimere il perdurante contrasto sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite le quali hanno abbandonato la posizione rigorosa e facendo leva sul *favor revisionis* hanno stabilito che il requisito della novità va posto in relazione non al momento della acquisizione ma a quello della valutazione, per cui devono considerarsi prove nuove quelle sopravvenute alla sentenza e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero le prove acquisite ma non valutate (Cass., sez. un., 9 gennaio 2002, Pisano, in *Foro it.*, 2002, p. 461).

¹² Per un'analisi della decisione v. R.M. Geraci, *La revisione quale rimedio interno dopo le condanne della Corte di Strasburgo: un*

In definitiva, l'interpretazione suggerita, lungi dal porsi in contrasto con il principio di tassatività, sarebbe piuttosto in linea con l'intima vocazione flessibile di un istituto la cui ragion d'essere è, e resta quella, di rimuovere un giudicato iniquo in ossequio «alle esigenze insopprimibili di verità e giustizia che sono, prima ancora che della persona, dell'intero ordinamento»¹³.

D'altro canto la soluzione proposta parrebbe trovare conforto anche in ulteriori dati testuali, oltre che in argomenti di natura sistematica.

L'art. 629 c.p.p. nella parte in cui ammette la revisione della condanna «anche se la pena è già stata eseguita o estinta» non intende delimitare l'ambito oggettivo dell'impugnazione straordinaria ai soli casi in cui sia estinta la pena e non il reato, ma solo rimarcare la sussistenza di un interesse "morale" del condannato a rimuovere il giudicato, anche quando la pena sia già stata interamente eseguita o estinta. Il che conferma indirettamente che il rimedio straordinario in questione deve poter essere azionato anche quando si tratta di rimuovere pregiudizi di natura "morale", come quello che consegue all'affermazione di responsabilità, sia pur pronunciata ai soli effetti civili, contestualmente alla declaratoria di estinzione del reato.

Anche l'art. 631 c.p.p., nella parte in cui prevede i possibili esiti del giudizio di revisione, non delinea una disciplina inconciliabile con la lettura suggerita dal Supremo consesso. Infatti, anche «se è vero (...) che agli effetti penali l'imputato è già stato prosciolto, è altrettanto vero che ciò è avvenuto per una causa diversa da quelle elencate negli artt. 529 e 530 c.p.p. che altrimenti non sarebbe stato possibile affermare la sua responsabilità ai fini civili». Ne segue che quel soggetto può ancora essere prosciolto per una causa diversa da quella già riconosciuta e ciò integra di per sé il presupposto per chiedere la rimozione di quel giudicato, ove ingiusto.

A conferma della soluzione proposta deporrebbe poi la previsione contenuta nell'art. 673 c.p.p.

Tale disposizione stabilisce che, in caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice il giudice dell'esecuzione revoca, non soltanto la sentenza di condanna o il decreto penale, ma anche la sentenza di proscioglimento e di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti.

Tale previsione esprime la necessità che il giudicato, non importa se di condanna, ceda di fronte ad un mutato quadro normativo. Analoga soluzione si impone, per identità di *ratio* e in difetto di riferimenti testuali insuperabilmente ostativi, nei casi in cui vi sia stata condanna, sia pure ai soli effetti civili, contestualmente al proscioglimento per estinzione del reato, seguita dalla scoperta *ex post* di elementi decisivi di prova, prima ignoti, che dimostrino l'innocenza dell'imputato.

Risulterebbe, infatti, irragionevole avere previsto, in presenza di una sentenza che dichiara l'estinzione del reato con contestuale condanna alla statuizioni civili, la possibile caducazione del giudicato in conseguenza della sopravvenuta *abolitio criminis*, e non anche della scoperta di prove che impongano l'assoluzione nel merito con formula liberatoria di grado poizore.

La Corte conclude sottolineando che ritenere preclusa al prosciolto, per estinzione del reato, ma al tempo stesso ingiustamente condannato agli effetti civili, la possibilità di accedere alla revisione significherebbe negare a tale soggetto qualunque forma di tutela, posta l'impraticabilità della revocazione civile.

Quest'ultimo rimedio, infatti, in quanto soggetto al principio di tassatività, non è esperibile fuori delle ipotesi previste dall'art. 622 c.p.p., ossia nei casi di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, unica situazione in cui si assiste ad una piena *traslatio* del giudizio sul danno al giudice civile.

Né tale assenza di tutela può rappresentare la conseguenza della mancata rinuncia alla prescrizione¹⁴ con cui l'interessato avrebbe potuto chiedere e ottenere un completo accertamento nel merito.

avanzamento di tutela e molte incognite, in questa Rivista, 2011, p. 93; M. Gialuz, Una sentenza "additiva di istituto": la Corte costituzionale crea la "revisione europea", in Cass. pen., 2011, p. 3308; S. Lonati, La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all'obbligo di conformarsi alle condanne europee: l'inserimento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione, in Giur. cost., 2011, p. 1557; L. Parlato, Revisione del processo iniquo: la Corte costituzionale "getta il cuore oltre l'ostacolo", in Dir. pen. proc., 2011, p. 839; P. P. Rivello, La Corte costituzionale interviene sull'istituto della revisione al fine di garantire l'obbligo di adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1169.

¹³ E. Jannelli, *La revisione*, cit., p. 666.

¹⁴ È pur vero che se l'imputato avesse avuto interesse ad ottenere una sentenza di merito avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione e che con la sua decisione di avvalersi della causa estintiva ha contribuito con il suo comportamento a creare la condi-

Quando l'ordinamento riconosce una facoltà ad un soggetto, il mancato esercizio della stessa, per il principio di non contraddizione, non può, infatti, mai essere fonte di pregiudizio per l'interessato che non abbia voluto avvalersene.

CONSIDERAZIONI

Il tema affrontato dalle Sezioni Unite merita una accurata riflessione, in quanto involge questioni di rilievo a livello processuale, tra cui quella del rapporto dinamico che lega il giudicato e la revisione.

In nome di istanze di giustizia sostanziale l'ordinamento appare sempre più propenso a mettere in discussione il giudicato, non più percepito come un dato di approdo intangibile, ma piuttosto come il frutto di un accertamento solo relativamente immutabile, destinato a cedere il passo di fronte alla necessità di rimediare ad una ingiustizia¹⁵ che si appalesi alla luce di elementi diversi e nuovi rispetto a quelli che hanno concorso a formare la decisione¹⁶.

A partire da tale considerazione le Sezioni Unite, avrebbero potuto costruire la loro pronuncia su una lettura estensiva della disciplina della revisione, valorizzando il fatto che la stabilità del giudicato è un valore ormai ampiamente in discussione.

Invero, da un lato, l'ordinamento si è progressivamente arricchito di istituti volti a rimuovere il giudicato¹⁷: si pensi al ricorso straordinario per Cassazione (art. 625-*bis* c.p.p.)¹⁸, finalizzato a risolvere il giudicato e a riaprire il processo (o comunque, a modificarne l'esito) allorché a causa di un errore di tipo percettivo («l'errore di fatto») sia stato leso il diritto dell'imputato, alla effettività del giudizio di legittimità; si pensi alla rescissione del giudicato, introdotta unitamente alla disciplina del processo *in absentia* e ora regolata dall'art. 629-*bis* c.p.p., con cui si consente al condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per l'intera durata del processo, di ottenere, a determinate condizioni, la revoca della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado¹⁹. Dall'altro, sempre più ampi paiono i margini di operati-

zione ostativa all'ammissibilità della revisione, ma è altrettanto vero che quella scelta processuale è stata presa alla luce di un quadro probatorio differente rispetto a quello su cui si fonda la successiva richiesta di revisione, del quale l'imputato, non ha potuto tenere conto nel momento in cui ha ritenuto di non rinunciare al proscioglimento per causa estintiva. Dunque, a meno di non ritenere che egli debba subire le conseguenze sfavorevoli di una scelta fondata su presupposti di cui non poteva tenere conto, non pare che la mancata rinuncia alla causa estintiva, possa precludergli l'accesso alla revisione.

¹⁵ Scrive a tal proposito F. Callari, *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 214 «l'esigenza di assicurare la certezza del diritto nel caso concreto non può essere intesa in modo così radicale da raffigurare il giudicato come un rigido sbarramento all'insorgenza di meritorie istanze di giustizia».

¹⁶ Sul punto vedi ancora F. Callari, *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, loc. cit., p. 216 secondo cui «la certezza e l'immutabilità (...) non possono oltrepassare la decisione definitiva e coprire una realtà diversa, non ancora conosciuta e quindi non ancora giudicata». Esplicita al riguardo è anche la sentenza in esame Cass., sez. un., 7 febbraio 2019, n. 6141 secondo cui «l'istituto della revisione costituisce applicazione estrema del principio costituzionale che assegna al processo penale il compito dell'accertamento della verità (...) proprio la necessità di perseguire il rispetto della verità impone di non accogliere opzioni ermeneutiche che portino a mantenere ferme decisioni condizionate ad un quadro probatorio esistente al momento della decisione, ma che in seguito risulti radicalmente smentito».

¹⁷ Anche la restituzione nel termine per proporre impugnazione a favore del contumace (art. 175, comma 2, c.p.p. nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 67 del 2014) è rimedio risolutivo di un giudicato affetto da 'ingiustizia procedurale', *sub specie* violazione del diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico ed a partecipare al processo qualora non abbia né rinunciato a comparire e a difendersi, né avuto intenzione di sottrarsi alla giustizia.

¹⁸ Sul tema v. A. Bargi, *Ricorso straordinario per Cassazione*, in *Dig. pen., Agg.*, Torino, Utet, 2004, p. 726; M. Gialuz, *Il ricorso straordinario per Cassazione*, Milano, Giuffrè, 2005; O. Mazza, *Il ricorso straordinario per errore di fatto: un quarto grado di giustizia occasionale?*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3213; C. Scaccianoce, *Aspetti procedurali del ricorso straordinario per Cassazione*, in P. Corvi (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 179.

¹⁹ Tale istituto, introdotto dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, era originariamente disciplinato nell'art. 625-*ter* c.p.p. La scelta di incardinare il giudizio sulla rescissione presso la Suprema Corte fu oggetto di molte critiche: da un lato si era evidenziato come in tal modo si fosse resa la Cassazione giudice "del fatto processuale dell'assenza" in quanto tale tenuta a compiere approfonditi esami degli atti del procedimento e valutazioni di merito "poco in sintonia con le caratteristiche e i poteri" di un organo di legittimità; dall'altro, si era evidenziato come l'assegnazione di questo nuovo compito rischiasse di intasare ulteriormente il lavoro della Cassazione, già oberata di sempre più numerosi ricorsi. Tali obiezioni sono alla base della riforma che ha portato all'abrogazione dell'art. 625-*ter* c.p.p. e all'inserimento dell'art. 629-*bis* c.p.p. con cui si è radicato tale giudizio presso la Corte di appello (art. 1, l. 23 giugno 2017, n. 103). Per un commento sull'istituto v. F. Alonzi, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato*, in *Dir*

vità degli istituti che consentono di intervenire *in esecutivis* sul giudicato in nome dell'equità e della salvaguardia della legalità penale. Invero, ai tradizionali poteri del giudice dell'esecuzione di intervenire sulla decisione definitiva (artt. 669-673 c.p.p.)²⁰ si affiancano oggi inediti poteri di accertamento e valutazione finalizzati alla rideterminazione della pena inflitta con la sentenza passata in giudicato. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di rideterminare *post iudicatum*, nei casi in cui intervenga una declaratoria di incostituzionalità avente ad oggetto una disposizione diversa dalla previsione incriminatrice, la sanzione 'incostituzionale', previo accertamento dell'irrogazione di una pena più grave di quella legittima²¹. Ci si riferisce, ancora, alla possibilità per il medesimo giudice di applicare una pena diversa per sanare una violazione del principio di legalità accertata dalla Corte europea²².

D'altra parte, lo stesso strumento della revisione – come evidenziato anche dalle Sezioni Unite – nel tempo ha subito una graduale estensione, sul riflesso di un sempre più accentuato *favor* per la tutela degli interessi materiali e morali di chi sia stato a torto condannato, ora per opera del legislatore che ha

pen. proc., 2015, p. 293; Id., *Rescissione del giudicato: una nuova edizione, non ancora soddisfacente*, in G.M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. Mancuso (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale*, Milano-Padova, Wolters Kluwer Cedam, 2017, p. 469; M. Bargis, *La rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 16 gennaio 2015; Ead., *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont. Riv. Trim.*, 2015, 1, p. 4; Ead., *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato alla Camera dei deputati*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 10 ottobre 2015; H. Belluta, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, in M. Daniele-P.P. Paulesu (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 249; G. Biscardi, *Gli effetti dell'accoglimento della richiesta di rescissione*, in P. Corvi (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 251; L. Camaldo, *La rescissione del giudicato: dinamiche processuali*, in P. Corvi (a cura di), *op. cit.*, p. 229; S. Chimici, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, in C. Conti-A. Marandola-G. Varraso (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e riforma del sistema sanzionatorio*, Padova, Cedam, 2014, p. 326; Id., *La rescissione del giudicato*, in A. Marandola-T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale e di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 302; J. Della Torre, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 5 dicembre 2014; G. Di Paolo, *I presupposti della rescissione del giudicato*, in P. Corvi (a cura di), *op. cit.*, p. 201; A. Furguele, *La nuova procedura per la rescissione del giudicato*, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 249; G. Ranaldi, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, in *questa Rivista*, 2015, 1, p. 123; P. Silvestri, *Il nuovo processo in assenza dell'imputato e la rescissione del giudicato*, in *Cass. pen.*, 2015, 4, p. 236; P. Spagnolo, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine*, in *Legisl. pen.*, 2014, p. 639.

²⁰ Invero, il codice riconosce al giudice dell'esecuzione non pochi poteri di accertamento e valutazione finalizzati alla rideterminazione della pena inflitta con la sentenza passata in giudicato, con l'unico limite di non contraddire le valutazioni del giudice della cognizione risultanti dal testo della sentenza irrevocabile. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla previsione dell'art. 671 c.p.p. in forza della quale il giudice dell'esecuzione può rivalutare, *post iudicatum*, l'elemento soggettivo dei reati della serie criminosa, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, rideterminare la pena applicata con più sentenze divenute irrevocabili concedendo, se sussistono i presupposti, la sospensione condizionale e la non menzione della condanna.

²¹ L'art. 673 c.p.p. consente al giudice dell'esecuzione di intervenire sul giudicato nei casi di *abolitio criminis* e di declaratoria di illegittimità costituzionale di una fattispecie incriminatrice *stricto sensu* intesa. La giurisprudenza, interrogata sugli effetti delle sentenze di incostituzionalità che abbiano accertato l'incostituzionalità di una disposizione diversa dalla previsione incriminatrice, ma incidente sul trattamento sanzionatorio, ha riconosciuto al giudice dell'esecuzione la possibilità di rideterminare *post iudicatum*, la sanzione 'incostituzionale', previo accertamento, nel caso concreto, dell'irrogazione di una pena più grave di quella legittima, sul presupposto che anche in questi casi si assiste ad una violazione del principio di legalità e ad un ingiusto sacrificio della libertà personale ai danni di chi sia destinatario di una pena più grave di quella legittima (Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, p.m. in C. Gatto, in *CED Cass.* n. 260696 in cui si legge che «il diritto fondamentale alla libertà personale deve prevalere sul valore dell'intangibilità de giudicato» e, dunque, devono «essere rimossi gli effetti ancora perduranti della violazione conseguente all'applicazione [della] norma incidente sulla determinazione della sanzione, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo la sentenza irrevocabile»; in dottrina P. Troisi, *Flessibilità del giudicato e tutela dei diritti fondamentali*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2 aprile 2015, p. 24; D. Vicoli, *L'illegittimità costituzionale della norma penale sanzionatoria travolge il giudicato: le nuove frontiere della fase esecutiva nei percorsi argomentativi delle Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 975; sul punto v., altresì, Cass., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 37107, in *questa Rivista*, 2015, 6, p. 37 con nota di P. Maggio, *Spetta al giudice dell'esecuzione rideterminare la pena patteggiata "illegale" conseguente a declaratoria di illegittimità costituzionale*; Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, in *Cass. pen.*, 2015, p. 28 con nota di M. Gambardella, *Norme incostituzionali e giudicato penale: quando la bilancia pende tutta da una parte*; Cass., sez. I, 25 maggio 2012, n. 26899, in *CED Cass.* n. 253084; Cass., sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977, in *Riv. pen.*, 2012, p. 652).

²² Le tappe fondamentali della vicenda sono scandite in tre successive pronunce: Cass., sez. un., 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3969; C. cost., sent. 18 luglio 2013, n. 210, in *Giur. cost.*, 2011, p. 1523; Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in *CED Cass.* n. 258649. Per una ricostruzione della vicenda v., per tutti, E. Lamarque-F. Viganò, *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 31 marzo 2014, p. 1; F. Viganò, *Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia della Sezioni Unite che chiude la saga dei "fratelli minori" di Scoppola*, in *Dir. pen. cont. Riv. Trim.*, 2014, 1, p. 1.

incluso tra i provvedimenti revisionabili le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ora in ragione di letture evolutive della disciplina positiva in tema di “*novum*” probatorio, ora in ragione dell'intervento correttivo della Consulta che, per colmare un vuoto normativo, ha introdotto la “revisione europea”, onde consentire al nostro sistema di adeguarsi alle pronunce della Corte di Strasburgo²³ e di assecondare la sempre più avvertita esigenza di porre rimedio a violazioni dei diritti fondamentali derivanti da sentenze passate in giudicato²⁴.

Le Sezioni Unite, invece, scelgono una strada diversa, convinte del fatto che il dato letterale e la complessiva disciplina non precludono la revisione delle sentenze di proscioglimento che contengano statuizioni agli effetti civili.

Alla sterile quanto superficiale interpretazione dei riferimenti contenuti, rispettivamente negli artt. 629 e 632 c.p.p. alla sentenza di “condanna” e al “condannato”, le Sezioni Unite frappongono un'analisi sistematica del dato normativo dalla quale emerge, in primo luogo, che la genericità del riferimento alle sentenze di condanna, contenuto nell'art. 629 c.p.p. permette agevolmente di ricomprendere nel raggio operativo della previsione anche le sentenze emesse ai sensi degli artt. 576 e 578 c.p.p., le cui statuizioni relative al risarcimento del danno e alle restituzioni, concettualmente autonome rispetto al proscioglimento, integrano certamente una condanna.

Ed invero gli artt. 576 e 578 c.p.p., posti a tutela della posizione del danneggiato del reato, che sia costituito parte civile, consentono al giudice d'appello e alla Corte di cassazione, nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, di decidere «ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono interessi civili».

Vengono in tal modo temperate le ragioni di due centri di interesse tra loro in conflitto: da un lato, quello dell'imputato a vedere riconosciuta la causa di estinzione del reato ascrittogli; dall'altro, quello del danneggiato dal reato a evitare il pregiudizio potenzialmente derivante dalla pronuncia estintiva. Senza contare i riflessi positivi in termini di economia processuale, derivanti dalla sollecita definizione della controversia civile²⁵.

In sostanza, l'art. 578 c.p.p., introducendo una deroga al principio di accessorietà dell'azione civile nel processo penale²⁶, autorizza il giudice penale – nelle ipotesi di amnistia o prescrizione²⁷ intervenute nelle more del giudizio di impugnazione – alla cd. doppia pronuncia: proscioglimento ai fini penali e condanna ai fini civili²⁸.

Peraltro, sebbene originariamente si ritenesse che primo presupposto della decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili, nel caso di estinzione del reato, fosse la condanna dell'imputato in prime cure²⁹, tale impostazione è stata successivamente superata con l'avallo delle Sezioni Unite, le quali hanno riconosciuto al giudice dell'appello, che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della

²³ Sul punto, *ex multis*, B. Lavarini, *I rimedi post iudicatum alla violazione dei canoni europei*, in A. Gaito (a cura di), *I principi europei del processo penale*, Roma, Dike giuridica, 2016, p. 87; M. Gialuz, *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, in P. Corso-E. Zanetti (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, II, Piacenza, La Tribuna, 2010, p. 275; D. Rinoldi, *L'impatto interno delle decisioni della Corte europea de diritti dell'uomo nel caso di ricorso individuale*, in P. Corvi (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 302; G. Ubertis, *L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazioni dell'equità processuale*, in P. Corso-E. Zanetti (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, loc. cit., p. 614.

²⁴ Sul punto v. F. Del Vecchio, *I recenti orientamenti in tema di revisione delle sentenze di proscioglimento con condanna al risarcimento*, in questa Rivista, 2019, 1, p. 204.

²⁵ C. Fiorio, *Funzioni, caratteristiche ed ipotesi del giudizio d'appello*, in A. Gaito (a cura di), *Le impugnazioni penali*, I, Torino, Utet, 1988, 366; M. Pisani, *Le impugnazioni*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale*, VIII ed., Bologna, Monduzzi, 2008, p. 559.

²⁶ S. Salidu, *Commento all'art. 578 c.p.p.*, in M. Chiavario (a cura di), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, IV, Torino, Utet, 1991, p. 80.

²⁷ La previsione opera esclusivamente in presenza di queste cause estintive. La giurisprudenza ha escluso che il giudice d'appello possa decidere sulla pretesa civilistica nel caso di morte dell'imputato (Cass., sez. IV, 23 giugno 2005, n. 31314, Zelli, in *CED Cass.* n. 231745; Cass., sez. VI, 5 ottobre 1999, n. 12537, Nicolosi, in *Cass. pen.*, 2001, p. 930), di remissione della querela (Cass., sez. V, 16 aprile 2013, n. 41316, in *CED Cass.* n. 257935).

²⁸ A. Marandola, *Le disposizioni generali*, in G. Spangher (a cura di), *Impugnazioni*, vol. V, *Trattato di procedura penale*, Torino, Utet, 2009, p. 125.

²⁹ In questi termini Cass., sez. III, 1° dicembre 2004, n. 1988, Praticò, in *CED Cass.* n. 230585; Cass., sez. V, 3 ottobre 2000, n. 11509, Macedonio, in *CED Cass.* n. 217280.

parte civile, il potere-dovere di condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima³⁰ anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.

Si tratta di un'interpretazione che, in deroga a principi che parevano consolidati, autorizza il giudice penale investito di una domanda civile, necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato, a statuire, seppure in via incidentale, sul fatto oggetto dell'imputazione, non solo in mancanza di un precedente condanna dell'imputato, ma anche in modo difforme dal giudice del grado precedente.

Il giudice dell'impugnazione, investito della declaratoria di estinzione del reato, conserva integra la sua cognizione e i suoi poteri: egli deve verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunciata dal primo giudice o dal giudice d'appello, nel caso in cui l'estinzione del reato venga accertata dalla corte di Cassazione³¹.

Duplici è la valutazione demandata al giudice di cui dar conto nella motivazione: verificare se sussistano gli estremi del reato dal quale dipendono gli effetti civili e, in secondo luogo, accertare sia pure in modo sommario, l'esistenza di tale diritto.

Egli non può, dunque, confermare automaticamente le statuizioni sui capi civili, ma deve prendere in esame il contenuto dell'impugnazione³².

Si tratta, in altri termini, di una decisione che postula una delibazione piena sulla sussistenza del fatto di reato³³, tanto che il giudizio d'appello non può essere definito con una sentenza predibattimentale (di estinzione del reato); un giudizio che si caratterizza, altresì, per l'inapplicabilità della regola generale, ispirata a una logica di economia processuale, di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. che subordina il proscioglimento alla prova evidente di innocenza³⁴.

Quanto alla formula utilizzata nell'art. 632 c.p.p. per individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, il generico richiamo alla figura del condannato ben può ricomprendere il soggetto prosciolti ma destinatario di statuizioni civili da parte del giudice penale giacché all'accertamento della responsabilità per il fatto addebitato consegue l'accoglimento delle pretese risarcitorie della parte civile e la conseguente condanna al risarcimento del danno o alle restituzioni (artt. 538 e 539 c.p.p.).

È evidente che ci troviamo di fronte ad una decisione il cui contenuto "civilistico" riposa sull'implicita condanna per il fatto che è accertato, ma non è punibile in quanto prescritto, una pronuncia che proprio perché emessa sulla base di tale presupposto risulta duplicemente pregiudizievole per il suo destinatario: da un punto di vista morale, per il sotteso riconoscimento della responsabilità, da un punto di vista patrimoniale, in ragione dell'accoglimento delle pretese della parte civile.

E allora viene da chiedersi se la revisione, volta a rimuovere il pregiudizio derivante da una condanna ingiusta, sebbene strumento funzionale al proscioglimento, non ricomprenda al suo interno anche l'intimo scopo di consentire la revoca di qualsivoglia sentenza, anche di proscioglimento, quando questa non sia pienamente liberatoria e ciò sia reso possibile e necessario in conseguenza dall'emergere di un *novum*.

La risposta positiva a tale quesito parrebbe trovare indiretta conferma in alcune risalenti pronunce della Corte costituzionale che, seppure riferite ad ipotesi ben diverse da quella in esame, hanno censurato per contrasto con l'art. 3 Cost. previsioni che limitavano l'accesso alla revisione in ragione del contenuto della sentenza.

Ci si riferisce, in particolare a quella norma del codice previgente che riteneva preclusa la revisione a

³⁰ Cass., sez. un., 19 luglio 2006, n. 25083, Negri, in *Cass. pen.*, 2006, 3519; Cass., sez. III, 19 marzo 2009, n. 17846, G.C., in *CED Cass.* n. 243761; Cass., sez. I, 18 marzo 2009, n. 20163, Alberti, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1575. In dottrina, in termini adesivi v. F. Nuzzo, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile nell'ipotesi di estinzione del reato*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 214.

³¹ Cass., sez. IV, 8 ottobre 2003, n. 1484, Corinaldesi, in *Cass. pen.*, 2005, p. 888; Cass., sez. I, 27 settembre 2007, n. 40197, Formis, in *CED Cass.* n. 237863; Cass., sez. VI, 5 aprile 2006, n. 19748, Bellini, in *Giur. it.*, 2007, 1752; in dottrina v. A. Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., p. 129.

³² Cass., sez. V, 27 maggio 2014, n. 29936, in *CED Cass.* n. 256660.

³³ S. Salidu, *Commento all'art. 578 c.p.p.*, cit., p. 80.

³⁴ Si veda, sul punto, Cass., sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti, in *Guida dir.* 2009, fasc. 39, 67 con nota di A. Natalini, *Il richiamo al canone dell'economia processuale tiene conto del bilanciamento tra opposte esigenze*; Cass., sez. V, 7 ottobre 2014, n. 3869, in *CED Cass.* n. 262175; Cass., sez. VI, 20 marzo 2013, n. 16155, in *CED Cass.* n. 255666; Cass., sez. VI, 25 novembre 2009, n. 3284, M.N., in *Cass. pen.*, 2011, p. 2306; Cass., sez. V, 24 marzo 2009, n. 14522, P.F., in *CED Cass.* n. 243343; Cass., sez. VI, 8 giugno 2004, n. 31464, De Sapio, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3026.

coloro che fossero stati condannati per una contravvenzione e non fossero stati dichiarati contravventori abituali o professionali (art. 533, n. 2, c.p.p.)³⁵ e a quelle disposizioni che impedivano a coloro che fossero stati prosciolti per insufficienza di prove di partecipare al giudizio di revisione da altri instaurato (artt. 203, 553 e 554 c.p.p.)³⁶.

In entrambe le occasioni la Consulta ha avuto modo di sottolineare come sia opportuno che l'interprete, nella individuazione dei limiti di operatività dell'istituto della revisione, tenga conto del contenuto sostanziale delle pronunce in quanto, indipendentemente dalla specie e dalla misura della pena inflitta, e della formula utilizzata dal giudice nella sentenza, esse possono recare effetti pregiudizievoli che devono poter essere eliminati ove *ex post* quel contenuto decisorio si appalesi ingiusto, pena la violazione del principio di uguaglianza.

Il *fil rouge* che accomuna queste pronunce è il medesimo: per individuare l'ambito di operatività della revisione non ci si può fermare al dato formale, ma occorre guardare alla sostanza, al contenuto della decisione che attraverso il rimedio speciale si vuole revocare, perché solo così si rispetta la *ratio* dell'istituto che «risponde[ndo] all'esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo e anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente»³⁷, deve potersi utilizzare ogniqualvolta occorra rimuovere gli esiti pregiudizievoli derivanti da una pronuncia che sia risultata *ex post* frutto di un errore³⁸.

Tenuto conto di ciò non si può escludere che la questione dei limiti oggettivi della revisione si riproponga all'attenzione della giurisprudenza.

La sentenza in esame ha, infatti, il merito di avere riletto i riferimenti contenuti negli artt. 629 e 632 c.p.p. alla "condanna" e al "condannato", in modo da ricomprendere tra i provvedimenti passibili di revisione, anche le declaratorie di estinzione del reato, accompagnate dall'affermazione di responsabilità agli effetti civili, ovvero dall'accertamento di responsabilità ai fini della confisca *ex art. 578 bis c.p.p.*

Restano però tuttora escluse, dall'ambito di operatività del rimedio straordinario, le sentenze di proscioglimento non accompagnate dalle predette statuizioni ulteriori, ossia quelle conseguenti ad un'amnistia o all'applicazione del perdono giudiziale o a un difetto di imputabilità le quali, muovendo da un accertamento di responsabilità, possono recare un contenuto pregiudizievole per l'imputato (si pensi al caso in cui al difetto di imputabilità consegue l'applicazione di una misura di sicurezza o, al caso in cui, nonostante, l'amnistia, siano confermate in appello le statuizioni civili della sentenza) e questa esclusione rischia di risultare, anche alla luce della nuova apertura giurisprudenziale, ulteriormente irragionevole e meritevole di un ripensamento.

Un ripensamento che non può che essere normativo giacché non pare possibile affermare, a diritto positivo vigente, che l'art. 629 c.p.p. consenta la revisione di tutte le sentenze non pienamente liberatorie.

D'altro canto, l'esclusione di tali provvedimenti dal novero di quelli revisionabili pare introdurre una contraddizione nel sistema.

Va, infatti, considerato che il prosciolto non ricorrente può partecipare al giudizio di revisione da altri instaurato «ogni qualvolta esistano prospettive migliori»³⁹ onde avvalersi *ex art. 587 c.p.p.* degli eventuali effetti positivi della decisione pronunciata nei confronti del concorrente nel reato, quando l'accoglimento della sua impugnazione non sia fondato su motivi strettamente personali⁴⁰. Non a caso, il presidente della Corte d'appello emette il decreto con cui cita anche l'imputato non impugnante, se ricorre una delle situazioni che gli consentono di avvalersi dell'effetto estensivo dell'altrui impugnazione (artt. 601 e 636 c.p.p.).

³⁵ C. cost., sent. 5 marzo 1969, n. 28 in *Giur. cost.*, 1969, p. 384 con nota di G. Tranchina, *La sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1969: una decisione di legittimità o una valutazione di opportunità?*.

³⁶ Il riferimento va a C. cost., sent. 6 dicembre 1976, n. 236, in *Giur. cost.*, 1976, p. 1858.

³⁷ In questo senso C. cost., sent. 5 marzo 1969, n. 28, cit.

³⁸ Sul punto, v. G. Tranchina, *L'esecuzione*, in D. Siracusano-G. Tranchina-V. Zappalà-A. Galati (a cura di), *Diritto processuale penale*, II ed., Milano, Giuffrè, 2000, p. 586 secondo cui «l'intangibilità del giudicato riposa sull'ineccepibilità della conoscenza acquisita attraverso il processo: essa viene meno allorché sopraggiunga il convincimento che quella conoscenza si sia prodotta sulla base di fallaci percezioni da parte del giudice, ponendo così in crisi la situazione di certezza che il giudicato avrebbe dovuto garantire determinando, di conseguenza, la necessità di una successiva acquisizione di conoscenza».

³⁹ F. Cordero, *Procedura penale*, cit., p. 1238.

⁴⁰ Cass., sez. I, 4 ottobre 2000, n. 12081, Pietrostefani, in *CED Cass.* n. 217298.

Ciò considerato appare incoerente precludere al prosciolto di accedere alla revisione per poi consentirgli di ottenere lo stesso risultato attraverso un'altra via e, cioè, mediante l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dai coimputati destinatari di una pronuncia di condanna⁴¹.

Si è detto che il tema dell'interpretazione del termine 'condannato' (quale soggetto legittimato a proporre mezzi di impugnazione straordinari) si era già posto all'attenzione di dottrina e giurisprudenza in riferimento all'esperibilità del ricorso straordinario *ex art. 625-bis c.p.p.*

Anche in quella occasione si era discusso in ordine all'ammissibilità di un mezzo di impugnazione straordinario da parte del soggetto condannato non a sanzioni penali, ma esclusivamente al risarcimento dei danni in favore della parte civile e, anche in quel caso, la giurisprudenza si era divisa.

L'orientamento maggioritario⁴² aveva negato l'ammissibilità dell'impugnazione, valorizzando, da un lato, il fatto che non si era al cospetto di una vera e propria condanna penale e, dall'altro, il principio di tassatività in materia di impugnazioni straordinarie, non senza tracciare un parallelismo proprio con la revisione non ammessa per le sentenze di proscioglimento.

Come è risaputo, le Sezioni unite⁴³ hanno poi aderito all'opposto orientamento, muovendo dalla considerazione che, anche chi sia stato destinatario di una condanna sulle statuizioni civili, meriti l'appellativo di condannato.

Non è dato comprendere quanto abbia inciso sulla decisione in esame il precedente in tema di ricorso straordinario, ma non è da escludere che, per una sorta di effetto di trascinamento, il problema possa nel futuro porsi anche riguardo alla rescissione del giudicato, anch'essa appartenente ai rimedi straordinari, e ora collocata sistematicamente nel Titolo IV dedicato appunto alla revisione.

Anche tale istituto è, infatti, destinato, per espressa previsione normativa, al condannato (oltre che al soggetto cui sia stata applicata una misura di sicurezza) e, quindi, sembrerebbe esperibile esclusivamente per ottenere la revoca di un giudicato di condanna, oppure di una sentenza di proscioglimento che abbia applicato misure di sicurezza. Ma, alla luce della nozione di 'condannato' emersa nella pronuncia in esame, e in quella che l'ha preceduta in tema di ricorso straordinario, ci si potrebbe interrogare sulla possibilità di sottoporre a tale mezzo straordinario anche le sentenze di proscioglimento che, nel dichiarare il reato estinto, confermino le statuizioni civili e, più in generale sull'opportunità di ammettere la rescissione di qualsivoglia sentenza di proscioglimento che non sia pienamente liberatoria, considerato che il destinatario di tali pronunce può avere un interesse a rimuovere il giudicato e a ottenere un nuovo processo in cui, con la sua partecipazione personale, ambire ad una formula più favorevole.

È pur vero, che in ragione della natura straordinaria del rimedio, tale interesse individuale può ben essere oggetto di bilanciamento con l'interesse pubblico alla stabilità delle decisioni giudiziarie, tanto più quando il proscioglimento non si accompagna a misure che incidono sulla libertà personale.

Ma – come si è visto – la stabilità delle decisioni giudiziarie non è più un valore assoluto, e pare destinato a cedere il passo a fronte della necessità di rimediare ad una ingiustizia e alla esigenza, avvertita ormai come prevalente, di tutelare i diritti inviolabili dell'individuo⁴⁴.

⁴¹ In questi termini S. Lonati, *Applicazione dell'art. 578 c.p.p. nel giudizio di revisione e riassunzione della qualità di imputato*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3144.

⁴² Cass., sez. I, 20 maggio 2008, n. 23150, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4479; Cass., sez. V, 8 novembre 2005, n. 45937, in *Cass. pen.*, 2007, p. 215; *contra* Cass., sez. VI, 27 aprile 2010, n. 26485, in *Arch. n. proc. pen.*, 2010, p. 716.

⁴³ V. Cass., sez. un., 17 luglio 2012, n. 28719, cit. in cui si legge che la soluzione che tende a limitare il ricorso straordinario alla condanna per il capo penale «si rivela palesemente eccentrica rispetto al diritto del condannato, anche soltanto per il capo civile, a fruire di un giudizio di legittimità non compromesso dall'errore di fatto. Per un verso, infatti, la locuzione 'condannato' che delimita soggettivamente la sfera di applicabilità del rimedio straordinario che viene qui in discorso, non può arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo penale, giacché l'essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla base dell'azione penale quanto in forza dell'azione civile esercitata nel processo penale, non può che comportare una ontologica identità di diritti processuali, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili. Ma di tale distinzione non v'è traccia nel testo dell'art. 625 *bis* c.p.p. né può dirsi ricavabile una qualsiasi incompatibilità logica o strutturale della norma a emendare l'errore che coinvolga la posizione dell'imputato condannato solo per gli interessi civili».

⁴⁴ Sul punto v. Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, cit. (punto 6, cons. in dir.), in cui si legge che il progressivo maturare e diffondersi dei valori costituzionali ha «posto in primo piano la necessità di apprestare adeguate tutele ai diritti della persona, preminenti rispetto all'autorità formale del giudicato, fondata sull'esigenza pratica di assicurare stabilità e certezza agli esiti dei procedimenti penali».